



# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

### Sommario 6/2026

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Carlo Quiri

**Coordinatore di redazione**  
Stefano Zanon

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, M.G. Caruso, P. Piazzola  
(Usarci Mantova), L. Reina, A. Romano,  
R. Sebastianelli, A. Sica, P. Tetto,  
E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

Chiuso il 12.06.2026

**Opinione** - Il pericolo gentile dell'“Aspettiamo” 3

## Imposte e tasse

**Imposte dirette** - Deduzioni Irap dei costi del personale 2026 4

- Imputazione fiscale delle provvigioni 7

- Compilazione del quadro LM 10


- Stabile organizzazione digitale senza sede fisica 12

**Iva**  - Funzione della Letter Of Intent (LOI) 16

**Imposte e tasse diverse** - Diritto annuale camerale per il triennio 2026-2028 18

**Accertamento** - Lettere di compliance Isac 20

## Contrattualistica

**Clausole e modelli**  - Trasferimento e circolazione del marchio 22

## Previdenza

**Enasarco** - Contributo Enasarco per nascita o adozione e maternità 24

**Inps** - Contributi previdenziali e compilazione del Quadro RR 27

# STABILE ORGANIZZAZIONE DIGITALE SENZA SEDE FISICA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Art. 162 Tuir - Art. 5 Modello OCSE di Convenzione - L. 27.12.2017, n. 205 - L. 30.12.2018, n. 145 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 (come mod. dal D.Lgs. 14.06.2024, n. 87) - OECD/G20 BEPS Project, Action 1 - OECD Two-Pillar Solution - Cass., Sez. Un., 25.05.2002, n. 7682 (Philip Morris) - Cass. 9.12.2022, n. 36690 - Cass. 20.01.2023, n. 1709*

L'evoluzione dei modelli di business digitali rende sempre più frequenti situazioni in cui un'impresa estera realizza ricavi in Italia senza disporre di una presenza fisica significativa. La nozione di stabile organizzazione, tradizionalmente fondata su elementi materiali, ha conosciuto un'evoluzione interpretativa e normativa per intercettare anche forme di presenza economica digitale. L'analisi che segue illustra i criteri di collegamento rilevanti, i profili di rischio in sede di verifica e lo schema operativo di valutazione preventiva utilizzabile in fase di strutturazione dei flussi cross-border.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>QUADRO APPLICATIVO</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nozione di stabile organizzazione, pur ancorata al criterio della «sede fissa di affari», può emergere anche in assenza di elementi materiali quando sussista un nesso significativo e continuativo tra l'attività svolta e il territorio.</li> <li>• Rilevano la destinazione dell'attività al mercato italiano, la raccolta dei dati degli utenti, il luogo di conclusione dei contratti e l'esercizio in Italia di funzioni decisionali.</li> </ul>
<b>INDICATORI RILEVANTI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si indicano i seguenti indicatori:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>.. attività economica abitualmente rivolta al mercato italiano;</li> <li>.. portafoglio significativo di clienti o utenti italiani (volumi, ricavi, frequenza);</li> <li>.. raccolta e gestione dei dati di utenti residenti in Italia;</li> <li>.. conclusione di contratti con controparti italiane (anche in forma automatizzata);</li> <li>.. funzioni decisionali o gestionali esercitate in Italia, anche tramite ausiliari;</li> <li>.. presenza di server, data center o infrastrutture tecniche nel territorio.</li> </ul> </li> </ul>
<b>PROFILI DI RISCHIO</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riqualficazione in stabile organizzazione occulta con recupero imposte dirette.</li> <li>• Attrazione di quota parte dei ricavi e degli utili al territorio italiano.</li> <li>• Sanzioni per omessa dichiarazione e mancata tenuta della contabilità.</li> <li>• Esposizione anche ai fini Iva e Irap.</li> <li>• Risvolti penali ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) oltre soglia.</li> </ul>
<b>ATTIVITÀ SVOLTE</b>	⇒	<p>Occorre verificare se l'attività d'impresa sia stabilmente diretta al mercato italiano. A tale scopo, risultano rilevanti precisi criteri: la lingua del servizio, la valuta di prezzi e fatturazione, i metodi di pagamento accettati, le condizioni contrattuali adattate alla normativa interna, le campagne pubblicitarie geolocalizzate. L'adattamento sistematico dell'offerta al contesto italiano configura un elemento di collegamento rilevante ai fini della verifica sulla SO.</p>

## APPROFONDIMENTI

INDICI  
RILEVANTI• **Clienti  
e utenti**

- La presenza di un portafoglio significativo di clienti o utenti italiani è indicatore di primo rilievo.
- Parametri quantitativi rilevanti: numero di utenti attivi, volume dei ricavi generati da controparti italiane, incidenza percentuale dei ricavi nazionali sul fatturato globale, numero di transazioni concluse.
- L'OCSE, nel quadro del Pillar One, ha elaborato soglie di riferimento, cui si affiancano gli scaglioni previsti dall'Imposta sui servizi digitali (L. 145/2018).

**Nota**

La quantificazione deve essere documentata su base oggettiva: log analitici, report commerciali, estratti dai sistemi di fatturazione elettronica. L'onere di confutare la rilevanza del collegamento presuppone una ricostruzione puntuale dei flussi.

• **Gestione  
dati**

- La raccolta e lo sfruttamento economico dei dati di utenti italiani costituisce un elemento di collegamento tipico dell'economia digitale.
- Da considerare, nella fattispecie, è il dato quale asset produttivo di valore (profilazione, targeting pubblicitario, training di modelli algoritmici); la localizzazione dei server di raccolta e archiviazione; gli accordi di condivisione dei dati con soggetti italiani; le catene contrattuali con data broker operanti nel territorio.
- Il tema, come da Regolamento UE n. 2016/679, è amplificato dalla disciplina di protezione dei dati.

• **Conclusione  
di contratti**

- Il luogo fisico di conclusione del contratto e le modalità di gestione dello stesso con il cliente italiano è elemento centrale di questa analisi.
- Di fatto, se il processo negoziale si perfeziona in Italia - anche tramite algoritmi automatizzati riconducibili a infrastrutture collegate al territorio - emerge un indicatore forte di collegamento.
- Rileva, altresì, la sottoscrizione di contratti tramite intermediari italiani operanti in nome e per conto del principal estero, fattispecie che può integrare la SO personale ex art. 162, c. 6 Tuir.

• **Poteri  
decisionali**

- La presenza in Italia di soggetti che esercitano funzioni decisionali, gestionali o di coordinamento per conto dell'impresa estera - anche in assenza di un formale potere di rappresentanza - può integrare la figura della stabile organizzazione personale.
- Esemplificativo, in tal senso, il caso Philip Morris (Sez. Un. n. 7682/2002), in seguito al quale la Cassazione ha valorizzato il criterio sostanziale dell'attività svolta, al di là della veste formale del rapporto.

**Nota**

I criteri non vanno applicati in modo isolato. La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva degli indicatori: è la loro combinazione - non la somma aritmetica - a fondare la riqualificazione in stabile organizzazione occulta. Un singolo indicatore non giustifica la riqualificazione; la convergenza di più elementi rafforza significativamente il giudizio di sussistenza.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

**ASPETTI DIFENSIVI**

• **Approccio dell'Agenzia**

• L'Agenzia delle Entrate, in linea con gli orientamenti OCSE, verifica l'esistenza di una stabile organizzazione sulla base di un'analisi funzionale e fattuale e non di un test meramente formale: rileva la "sostanza economica" dell'attività, con particolare attenzione al luogo di effettivo svolgimento delle funzioni significative, alla concentrazione di utenti e clienti, alla generazione e allo sfruttamento dei dati.

• **Onere della prova**

• In sede di accertamento, l'onere della prova dell'esistenza di una SO grava sull'Amministrazione finanziaria, in coerenza con i principi generali (art. 2697 c.c.; Cass. n. 1709/2023).  
 • Il contribuente può far valere elementi di segno contrario: documentazione sui centri decisionali esteri, contratti infragruppo, evidenze delle attività effettivamente svolte all'estero, benchmark economici di settore.

**Nota**

• In fase ispettiva è essenziale conservare la tracciabilità delle funzioni svolte all'estero (verbali assembleari, decisioni del consiglio, corrispondenza interna, flussi documentali).  
 • La prova che il baricentro decisionale non si è spostato in Italia si costruisce ex ante, non in sede di contraddittorio.

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE**

• **Criterio AOA**

• Riconosciuta l'esistenza di una stabile organizzazione, si procede all'attribuzione del reddito secondo l'Authorized OECD Approach (AOA), recepito dall'art. 152 Tuir.  
 • La SO è trattata come impresa funzionalmente indipendente: le funzioni svolte, gli asset utilizzati e i rischi assunti determinano la quota di utile imputabile al territorio. L'analisi funzionale è lo strumento cardine per identificare la base imponibile italiana.

• **Transfer pricing interno**

• In tale ambito, i rapporti tra la SO italiana e la casa madre estera sono assimilati a operazioni tra imprese associate: si applicano, pertanto, le regole di transfer pricing (art. 110, c. 7 Tuir).  
 • La predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale consente l'accesso al regime premiale di disapplicazione delle sanzioni ex art. 1, c. 6 D.Lgs. 471/1997.

• **Componenti della base imponibile**

• Si ricorda che, in tale ambito, vengono presi in considerazione i seguenti elementi che concorrono al reddito della SO:  
 a) i ricavi direttamente attribuibili alle funzioni svolte;  
 b) i costi sostenuti per l'attività della SO, inclusi quelli figurativi relativi a personale distaccato;  
 c) le componenti finanziarie collegate al capitale «virtuale» assegnato alla SO;  
 d) gli oneri infragruppo attribuiti secondo i criteri di allocazione coerenti con l'analisi funzionale.  
 • Il risultato è determinato sulla base di un bilancio autonomo redatto secondo i principi contabili applicabili in Italia.

**ASPETTI DICHIARATIVI**

• **Modello Redditi SC**

• La SO di soggetto non residente compila il Modello Redditi SC, quadro RF, con la determinazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie. Vanno compilati il quadro RS per la riconciliazione con il bilancio della casa madre e i quadri dedicati alle operazioni infragruppo. Il bilancio della SO deve essere redatto in forma autonoma e conservato a disposizione dell'Amministrazione.

• **Iva, Irap e profili sanzionatori**

• La SO è soggetto passivo Iva ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/1972 - con i criteri di stabilimento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), del medesimo decreto - ed è tenuta a tutti gli adempimenti ordinari (fatturazione elettronica, liquidazioni, dichiarazione annuale). Ai fini Irap, si applica il criterio di ripartizione del valore della produzione netta tra il territorio italiano e gli altri Stati (art. 4 D.Lgs. 446/1997).

<b>Nota</b>	L'omessa dichiarazione espone, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, alla sanzione amministrativa nella misura fissa del 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250 (art. 1, c. 1 D.Lgs. 471/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024). Oltre la soglia di € 50.000 di imposta evasa si configura il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è strumento di gestione dell'esposizione quando l'esistenza della SO emerge in un momento successivo.
-------------	---

**SCHEMA DI VALUTAZIONE**

• **Check-list**

• La valutazione preventiva dell'esposizione al rischio di SO si articola come segue:

Fase analitica	Contenuto	Output
Mappatura attività	Identificazione di servizi/prodotti offerti al mercato italiano.	Perimetro delle attività rilevanti.
Analisi clienti/utenti	Quantificazione di ricavi e utenti italiani.	Incidenza della presenza italiana.
Analisi funzionale	Funzioni svolte in Italia, anche tramite terzi.	Matrice funzioni/localizzazione.
Analisi dei dati	Raccolta e gestione dei dati degli utenti italiani.	Valutazione asset immateriali.
Analisi contrattuale	Processo di conclusione dei contratti.	Presenza di agenti dipendenti.
Convenzione applicabile	Convenzione con lo Stato della casa madre.	Definizione convenzionale prevalente.
Giudizio di sintesi	Ponderazione complessiva degli indicatori.	Esposizione al rischio SO.

• **Esempi tipici**

- Piattaforma e-commerce B2C con logistica nel territorio - indicatore forte di SO materiale.
- Fornitore SaaS con server o personale tecnico italiano - rischio di SO per concentrazione delle funzioni rilevanti.
- Marketplace con customer care e moderazione in lingua italiana - rischio di SO personale.
- Operatore pubblicitario digitale che profila utenti italiani - fattispecie al centro delle principali contestazioni pubblicamente note (accordi transattivi Google-AdE 2017; Amazon 2017; Booking 2023).

<b>Nota</b>	L'esame per indicatori non è esaustivo: la casistica evolve con i modelli di business. È opportuno aggiornare la valutazione con cadenza almeno annuale, integrando pronunce giurisprudenziali, prassi dell'Agenzia e sviluppi OCSE, in particolare lo stato di attuazione del Pillar One.
-------------	--

# CONTABILIZZAZIONE DI CAPARRE, ACCONTI, CAUZIONI, ANTICIPI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI CONTABILI

Artt. 1385 e 1386 c.c.

In sede di stipula di un contratto di compravendita è spesso previsto il versamento di acconti o caparre. Le finalità sono diverse: mentre nel caso dell'acconto l'importo versato costituisce un anticipo del corrispettivo pattuito, la caparra ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte o di consentire il recesso unilaterale dal contratto. L'articolo fornisce un set di esempi contabili per le principali casistiche, ad esempio l'acquisto merci con versamento di cauzione per imballaggi a rendere o un credito da autoliquidazione Inail.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>CAPARRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La caparra può essere inquadrata nella fattispecie della <b>liquidazione del danno</b>.</li> <li>• In particolare, verificandosi un danno prodotto dall'inadempimento, o da un tardivo adempimento di una delle parti a fronte di una obbligazione assunta, si configura la liquidazione del danno, che può essere legale, giudiziale o volontaria.</li> </ul>					
<b>CAPARRA CONFIRMATORIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento della conclusione del contratto, una parte, a conferma dell'impegno assunto, versa all'altra una somma di denaro.</li> <li>• In caso di inadempimento di una parte, l'altra può far valere i seguenti diritti.</li> </ul>					
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="411 904 582 1032">           Chi ha ricevuto la caparra         </td> <td data-bbox="582 904 1485 1032">           ⇒ Può recedere dal contratto, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno.            ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto.            ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.         </td> <td data-bbox="1299 965 1485 1032">           ⇒ Spetta il risarcimento del danno.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1046 582 1173">           Chi ha dato la caparra         </td> <td data-bbox="582 1046 1485 1173">           ⇒ Può recedere dal contratto ed esigere il doppio di quanto pagato.            ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto.            ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.         </td> <td data-bbox="1299 1106 1485 1173">           ⇒ Spetta il risarcimento del danno.         </td> </tr> </table>	Chi ha ricevuto la caparra	⇒ Può recedere dal contratto, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno. ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto. ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.	⇒ Spetta il risarcimento del danno.	Chi ha dato la caparra	⇒ Può recedere dal contratto ed esigere il doppio di quanto pagato. ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto. ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.
Chi ha ricevuto la caparra	⇒ Può recedere dal contratto, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno. ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto. ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.	⇒ Spetta il risarcimento del danno.				
Chi ha dato la caparra	⇒ Può recedere dal contratto ed esigere il doppio di quanto pagato. ⇒ Può pretendere l'esecuzione del contratto. ⇒ Può chiedere la risoluzione del contratto.	⇒ Spetta il risarcimento del danno.				
<b>CAPARRA PENITENZIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituisce il corrispettivo per il diritto di recesso convenzionalmente stabilito.</li> <li>• Chi recede perde la caparra o deve pagare il doppio di quanto ha ricevuto, senza che si possa pretendere il risarcimento, in quanto non è configurabile l'inadempimento.</li> </ul>					
<b>DEPOSITO CAUZIONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantisce la corresponsione del risarcimento del danno nel caso di inadempienza contrattuale della parte che ha versato la cauzione.</li> <li>• Il risarcimento alla parte che ha ricevuto il deposito cauzionale, tuttavia, è subordinato e proporzionato al danno effettivamente subito, che deve essere dimostrato.</li> </ul>					
<b>COSTI ANTICIPATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono componenti negativi, rilevati in contabilità in base alla loro manifestazione finanziaria, relativi a prestazioni di competenza futura non ancora ricevute.</li> <li>• Sono molto simili ai risconti ma differiscono da essi per il fatto che la loro competenza temporale rientra totalmente in un unico esercizio (e non a cavallo di 2 esercizi).</li> </ul>					
<b>FORNITORI C/ANTICIPI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli acconti a fornitori rappresentano il diritto a conseguire una cessione di beni o prestazione di servizi e non ad un corrispettivo in denaro.</li> </ul>					
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="411 1671 582 1747">           Acconti su merci         </td> <td data-bbox="582 1671 1485 1747">           ⇒ Gli acconti per acquisti di beni rientranti nell'attività produttiva tipica dell'impresa sono classificati nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "C.I.5 - Acconti".         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1760 582 1823">           Altri acconti         </td> <td data-bbox="582 1760 1485 1823">           ⇒ Gli acconti a fronte di prestazione di servizi sono da classificare nei crediti, alla voce "C.II.5-quater - Crediti verso altri".         </td> </tr> </table>	Acconti su merci	⇒ Gli acconti per acquisti di beni rientranti nell'attività produttiva tipica dell'impresa sono classificati nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "C.I.5 - Acconti".	Altri acconti	⇒ Gli acconti a fronte di prestazione di servizi sono da classificare nei crediti, alla voce "C.II.5-quater - Crediti verso altri".	
Acconti su merci	⇒ Gli acconti per acquisti di beni rientranti nell'attività produttiva tipica dell'impresa sono classificati nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "C.I.5 - Acconti".					
Altri acconti	⇒ Gli acconti a fronte di prestazione di servizi sono da classificare nei crediti, alla voce "C.II.5-quater - Crediti verso altri".					
<b>MERCI IN VIAGGIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In sede di chiusura dei bilanci di esercizio uno degli aspetti maggiormente critici è rappresentato dalle incertezze relative alla corretta registrazione delle cosiddette "merci in viaggio". Ci si riferisce, con tale espressione, a quei materiali, beni e prodotti (in acquisto così come in vendita) che alla data di chiusura dell'esercizio si trovano lungo il tragitto tra il luogo di partenza, riferibile al venditore, ed il luogo di destinazione, riferibile all'acquirente.</li> <li>• Il problema della rilevazione di tali beni a magazzino non è di poco conto, in quanto da un corretto inquadramento contabile deriverà una conseguente rappresentazione in bilancio, sia per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale sia per quanto concerne il risultato economico conseguito nell'esercizio.</li> </ul>					

ASPETTI CONTABILI

Esempio n. 1

Caparra confirmatoria

		Corresponsione della caparra confirmatoria			
SP C II 5-quater	SP C IV 1	2.12.n		10.000,00	
		CAPARRA ATTIVA	a BANCA C/C ORDINARIO		
		Pagata caparra a società "Beta S.r.l." a fronte di futuro acquisto.			
		<b>Ipotesi a) - Contratto regolarmente concluso</b>			
SP B II 2 SP C II 5-bis	SP D 7	23.12.n		100.000,00 22.000,00	122.000,00
		DIVERSI	a DEBITI V/FORNITORI		
		IMPIANTI SPECIFICI IVA C/ACQUISTI			
		Ricevuta fattura di acquisto 23.12.n, n. 160358 dalla società "Beta S.r.l."			
SP D 7	SP C II 5-quater	23.12.n		10.000,00	
		DEBITI V/FORNITORI	a CAPARRA ATTIVA		
		Giroconto della caparra già corrisposta con fattura ricevuta da "Beta S.r.l."			
SP D 7	SP C IV 1	23.12.n		112.000,00	
		DEBITI V/FORNITORI	a BANCA C/C ORDINARIO		
		Pagamento del saldo fattura.			
		<b>Ipotesi b) - Inadempimento contrattuale da parte dell'acquirente</b>			
CE B 14	SP C II 5-quater	20.12.n		10.000,00	
		RISARCIMENTO DANNI A TERZI	a CAPARRA ATTIVA		
		Nostro inadempimento contrattuale per mancato acquisto impianto.			
		<b>Ipotesi c) - Inadempimento contrattuale del fornitore</b>			
SP C IV 1	SP C II 5-quater CE A 5	20.12.n		10.000,00 10.000,00	20.000,00
		BANCA C/C ORDINARIO	a DIVERSI a CAPARRA ATTIVA		
		a RISARCIMENTO DANNI			
		Restituzione della caparra a cura del fornitore e ricezione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno.			

Esempio n. 2

Cauzione

		Acquisto merce con versamento cauzione per imballaggi "a rendere"			
CE B 6 SP C II 5-bis SP C II 5-quater	SP D 7	1.12.n		8.000,00 1.760,00	10.260,00
		DIVERSI	a DEBITI V/FORNITORI		
		MERCİ C/ACQUISTI IVA C/ACQUISTI			
		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI		500,00	
		Ricevuta fattura n. 108 società "Gamma S.n.c."			
SP D 7	SP C IV 1	1.12.n		10.260,00	
		DEBITI V/FORNITORI	a BANCA C/C ORDINARIO		
		Saldo fattura n. 108 società "Gamma S.n.c."			
		<b>Restituzione dell'imballaggio e conseguente rimborso cauzione</b>			
SP C IV 1	SP C II 5-quater	15.01.n+1		500,00	
		BANCA C/C ORDINARIO	a DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI		
		Rimborso cauzione ft. 108 società "Gamma S.n.c."			

## Esempio n. 3

## Costi anticipati

		Fatturazione telefono fisso, 6° bimestre anno "n"			
			1.12.n		
	SP D 7	<b>DIVERSI</b>	a	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	
CE B 7		<b>SPESE TELEFONICHE (80%)</b>			160,00
CE B 7		<b>SPESE TELEFONICHE INDEDEDUCIBILI (20%)</b>			40,00
SP C II 5-quater		<b>COSTI ANTICIPATI</b>			60,00
SP C II 5-bis		<b>IVA C/ACQUISTI</b>			57,20
		Registrazione fattura telefono fisso, linea 02/1234567, consumi anno "n" € 200,00, canone 1° bimestre anno "n+1" € 60,00.			
					<b>317,20</b>

## Esempio n. 4

## Anticipi a fornitori per prestazioni di servizi

		Si riceve fattura di acconto da società di ricerche di mercato, per prestazioni di analisi di mercato non ancora concluse			
			15.12.n		
	SP D 7	<b>DIVERSI</b>	a	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	
SP C II 5-quater		<b>FORNITORI C/ANTICIPI (SERVIZI)</b>			850,00
SP C II 5-bis		<b>IVA C/ACQUISTI</b>			187,00
		Ricevuta fattura 15.12.n, n. 142 acconto su servizio di consulenza.			
					<b>1.037,00</b>

## Esempio n. 5

## Merci in viaggio (compravendita di beni da sdoganare a cura del venditore)

Dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>• In data 10.12.n la società fornitrice Alfa trasmette al cliente Beta l'avviso di spedizione della merce in relazione a un ordine con resa DDP (reso sdoganato). Contestualmente Alfa emette a Beta fattura di € 1.000,00.</li> <li>• Al 31.12.n la merce non è ancora stata resa sdoganata alla dogana di destinazione e il fornitore non potrà rilevare, tra i ricavi dell'esercizio, la vendita in esame, il cui effetto a conto economico sarà sospeso fino al momento del ritiro da parte di Beta (non sarà possibile, parallelamente, scaricare la merce dal magazzino). specularmente, il cliente non potrà rilevare fra i costi dell'esercizio l'acquisto in oggetto (né tantomeno caricare a magazzino la merce acquistata).</li> <li>• La merce è sdoganata in data 10.01.n+1; in data 31.01.n+1 Beta paga l'importo della fattura di € 1.000,00.</li> </ul>			
<b>Scritture contabili del compratore (ipotizzando si tratti di acquirente italiano che acquista da fornitore estero)</b>					
			10.12.n		
CE B 6	SP D 7	<b>MERCI C/ACQUISTI</b>	a	<b>DEBITO V/FORNITORE ALFA</b>	
		Ricevuta fattura acquisto per merce in viaggio (reso sdoganato).			1.000,00
			31.12.n		
SP C II 5-quater	CE B 6	<b>COSTI ANTICIPATI</b>	a	<b>MERCI C/ACQUISTI</b>	
		Rilevazione costi sospesi per merce in viaggio acquistata con resa DDP.			1.000,00
			10.01.n+1		
CE B 6	SP C II 5-quater	<b>MERCI C/ACQUISTI</b>	a	<b>COSTI ANTICIPATI</b>	
		Ricezione merce sdoganata e rilevazione del costo.			1.000,00
			31.01.n+1		
SP D 7	SP C IV 1	<b>DEBITO V/FORNITORE ALFA</b>	a	<b>BANCA C/C ORDINARIO</b>	
		Pagamento fattura fornitore Alfa.			1.000,00